

Sistema Tessera Sanitaria – Invio dei dati semestrale anche per l'anno 2023.

Entro il 31 gennaio 2023 invio dei dati relativi al secondo semestre 2022.

Per l'anno 2023 l'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria continuerà ad essere semestrale. L'invio con cadenza mensile, che doveva entrare in vigore lo scorso 1° gennaio, è stato prorogato all'anno 2024.

La proroga è stata disposta da un provvedimento del direttore generale della Ragioneria dello Stato del Mef, datato 27 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 gennaio 2023.

Con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023, le scadenze per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria saranno quindi le seguenti:

- **30 settembre 2023**, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;
- **31 gennaio 2024**, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;
- **Entro la fine del mese successivo alla data di incasso della fattura**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 (salvo ulteriori proroghe).

Rimane ferma la regola per cui la scadenza dell'adempimento è legata alla data di pagamento e non alla data del documento fiscale.

Il nuovo calendario 2023/2024

Alla luce della proroga introdotta, il nuovo calendario di invio dei dati al Sistema TS è il seguente:

- **31 gennaio 2023** – termine di invio dei dati delle fatture incassate nel secondo semestre dell'anno 2022 (*pagamento dal 01/07/2022 al 31/12/2022*);
- **30 settembre 2023** – termine di invio dei dati delle fatture incassate nel primo semestre dell'anno 2023 (*pagamento dal 01/01/2023 al 30/06/2023*);
- **31 gennaio 2024** – termine di invio dei dati delle fatture incassate nel secondo semestre dell'anno 2023 (*pagamento dal 01/07/2023 al 31/12/2023*);
- **La fine del mese successivo a quello dell'incasso** – termine di invio dei dati delle fatture incassate a partire dal 1° gennaio 2024 (*pagamento dal 1° gennaio 2024*).

Devono essere trasmessi anche i documenti per i quali il paziente ha espresso l'opposizione all'invio e, in tal caso, deve essere omesso il codice fiscale del destinatario della prestazione.

Bonus Psicologo

L'articolo 2 del Decreto Mef del 28 dicembre 2022 ha stabilito che, per quanto riguarda le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 (quindi retroattivamente), i dati da inviare al Sistema TS devono

essere comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla legge. Tra i contributi da evidenziare vi è anche il Bonus Psicologo.

Il Decreto prevede inoltre l'introduzione del codice Tipo Spesa "AA – Altre spese" al fine di evidenziare separatamente i contributi ricevuti dai cittadini rispetto al corrispettivo pagato per la prestazione.

A livello operativo, quindi, il professionista dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria l'importo totale della fattura, comprensivo anche dell'importo del bonus psicologo (indetraibile per il paziente in quanto non corrisposto al professionista), ma dovranno essere compilate due voci distinte:

1. la prima voce comprende l'importo pagato direttamente dal paziente, che dovrà essere codificato con il codice "SP – Prestazione sanitaria";
2. la seconda voce comprende l'importo del Bonus Psicologo non corrisposto dal paziente, che dovrà essere codificato con il codice "AA – Altre spese".

Sanzioni

La sanzione per ogni singolo documento con trasmissione omessa, tardiva o errata è pari a 100 Euro, con un massimale di 50.000 Euro.

La sanzione è ridotta ad 1/3 con un massimale di 20.000 Euro se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.

L'errata trasmissione non viene sanzionata nel caso in cui l'errore sia corretto entro 5 giorni dalla scadenza (o entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Con la risoluzione N. 22/E dello scorso 23 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'importante precisazione in merito al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni relative all'invio dei dati al Sistema TS.

Il chiarimento verte sulle modalità applicative della sanzione di 100 Euro "**per ogni comunicazione errata o tardiva**".

Il dubbio verteva sull'esatta definizione del termine "comunicazione", ovvero se tale locuzione dovesse riferirsi ad ogni singola fattura, a ciascun file cumulativo di più fatture o, ancora, alle spese relative ad ogni codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha preso posizione su tale problematica con un'interpretazione che non è assolutamente favorevole ai contribuenti.

Secondo l'Agenzia, infatti, la sanzione non può essere legata al singolo file contenente i dati di più fatture, ma deve essere proporzionata al numero di fatture i cui dati sono contenuti nel file.

In sostanza, **se l'invio tardivo riguarda un unico file contenente i dati di 10 fatture, la sanzione applicata non sarà pari a 100 Euro (sanzione per un singolo file inviato tardivamente) ma sarà pari a 1.000 Euro, ossia la sanzione commisurata al numero delle fatture i cui dati erano contenuti all'interno del file.**

Utilizzo dell'applicativo presente sul portale Sistema TS

Ai fini dell'invio dei dati attraverso l'applicativo presente direttamente sul portale del Sistema TS, si precisano qui di seguito le modalità di compilazione di alcune voci:

1. *Tipo documento*: Occorre indicare "Fattura"
2. *Dispositivo*: occorre indicare genericamente "1";
3. *Opposizione*: occorre flaggare la voce in caso di opposizione all'invio dei dati da parte del paziente. In tal caso, il sistema non richiederà il codice fiscale del paziente.
4. *Tipo spesa*: "SP – Prestazioni sanitarie"
5. *Natura Iva*:
 - a. qualora il professionista emittente la fattura adotti il regime forfettario, occorre indicare "**N.2.2 – Non soggette – altri casi**";
 - b. qualora il professionista emittente la fattura adotti il regime ordinario, emettendo fatture in esenzione da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 933/72, occorre indicare "**N.4 – esenti**".

Con riferimento alla fattura con imposta di bollo, nella fase di trasmissione al Sistema TS, occorre inviare anche il dato relativo all'imposta di bollo pagata dal paziente insieme all'intera prestazione, indicando tale informazione in una riga distinta rispetto al valore della prestazione ed attribuendo il codice natura N1 (qualora il professionista sia in regime ordinario), oppure alternativamente N2.2 (qualora il professionista sia in regime forfettario). Ricordiamo infatti che a seguito della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate all'interpello N. 428 dello scorso 12 agosto 2022, è stato chiarito che il valore della marca da bollo addebitata al paziente costituisce reddito professionale. Per tale motivo, la natura Iva attribuita alla marca da bollo corrisponde alla natura Iva attribuita alla prestazione.